

PROTOCOLLO DI INTESA

Addì, 23 giugno 2014 in Roma

FEDERAMBIENTE, rappresentata dal Coordinatore dell'Area Politiche del lavoro Gianfranco Grandaliano, dal Direttore della Federazione Gianluca Cencia e da Annamaria Caputi del Servizio Lavoro

e

ASSOAMBIENTE rappresentata dal Presidente Monica Cerroni, con l'assistenza di FISE nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le Relazioni Industriali, e di Donatello Miccoli

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL, rappresentata da Adriano Sgrò e Massimo Cenciotti

FIT CISL, rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio

UILTRASPORTI, rappresentata da Claudio Tarlazzi e Paolo Modi

FIADEL, rappresentata da Francesco Garofalo e Luigi Verzicco.

nell'ambito delle distinte, autonome competenze contrattuali hanno convenuto quanto segue.

- 1) Ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali/assistenziali, integrative del Servizio sanitario nazionale, assicurata dal Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali – FASDA, in attuazione di quanto previsto dai commi 10 e 12, lettera a) del Protocollo 24 marzo 2014 le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dei servizi ambientali Federambiente o Fise Assoambiente sono tenute a versare – a proprio carico - al Fondo FASDA alla data del 16 luglio 2014, in via eccezionale, una doppia quota di contribuzione ordinaria trimestrale per il complessivo ammontare di € 85,00 (ottantacinque/00) – che comprende anche la quota dovuta alla data del 16 aprile 2014 - per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale, non in prova, compreso il personale apprendista, che sia in forza alla fine del trimestre immediatamente precedente quello nel quale è dovuto il contributo stesso.
A partire dal 16 ottobre 2014, resta fermo il versamento al Fondo della quota di contribuzione ordinaria di € 42,50 (quarantadue/50) – che costituisce la misura trimestrale dovuta per ogni lavoratore dipendente di cui sopra - secondo le normali scadenze trimestrali stabilite dal citato Protocollo: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio di ogni anno.
- 2) E' abrogata la frase "con riguardo ai lavoratori dipendenti in forza alla fine dei singoli mesi di ogni trimestre immediatamente precedente quello nel quale è dovuto il contributo stesso", di cui al comma 7 del Protocollo di intesa 24 marzo 2014.



1

3) In caso di avvicendamento tra imprese nella gestione di appalto/affidamento di servizi a termini dell'art. 6 dei due contratti collettivi nazionali di lavoro dei servizi ambientali, l'onere dell'intera quota della contribuzione ordinaria nonché quello del suo versamento al Fondo FASDA spetta all'impresa che risulti affidataria del servizio alla data del trimestre nel quale il contributo è dovuto.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi stipulati tra imprese che si siano avvicendate nella gestione del servizio nel corso dei periodi 17 gennaio/16 aprile, 17 aprile/16 luglio, 17 luglio/16 ottobre, 17 ottobre/16 gennaio di ogni anno, i quali abbiano disposto una ripartizione "pro quota" dell'onere contributivo in parola.

Anche nei predetti casi - compresa l'eventualità di insorgenza di contenzioso tra le imprese interessate quanto all'obbligo contributivo ovvero quanto alla determinazione della quota di rispettiva competenza - al versamento dell'intera quota della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo è tenuta l'impresa che risulti affidataria del servizio alla data del trimestre nel quale il contributo è dovuto.

4) Il mancato versamento da parte dell'impresa di quanto dovuto al Fondo FASDA a titolo di contribuzione straordinaria e ordinaria configura la piena responsabilità in capo alla stessa impresa nei confronti del lavoratore dipendente, avente titolo, per la perdita delle prestazioni previdenziali/assistenziali assicurate dal Fondo.

5) In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, lettera f) del D.P.R. 30.5.1995, n. 797, come riformulato dall'art. 6 del D.Lgs. 2.9.1997, n. 314, la contribuzione straordinaria e ordinaria dovuta al Fondo FASDA è assoggettata al contributo agevolato del 10%, a motivo della natura previdenziale/assistenziale delle prestazioni sanitarie integrative in parola.

FEDERAMBIENTE




FISE ASSOAMBIENTE



FISE



FP - CGIL



FIT - CISL



UILTRASPORTI



FIADEL

